A.S. OSTIAMARE LIDO CALCIO S.R.L.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
e modello di prevenzione degli illeciti sportivi ex art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC

CODICE ETICO

stagione sportiva 2026/2027

Sommario

1. INTRODUZIONE 3
2. IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ 3
2.1. Struttura e modifiche del Codice Etico 4
2.2. Gli strumenti di autoregolamentazione recepiti nel Codice Etico 4
2.3. Fonti esterne di riferimento cui il Codice Etico si conforma 6
2.4. Destinatari del Codice Etico 6
3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO TRASVERSALI 7
4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON I TESSERATI . 20
5. SETTORE GIOVANILE E TUTELA DEI MINORI 23
6. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ECONOMICI 25
7. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI, AUTORITÀ E ORDINAMENTO SPORTIVO 27
8. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI INTERLOCUTORI 29
9. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 31
10. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO 31
10.1. Diffusione e formazione 31
10.2. Efficace attuazione 31
10.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza 32
10.4. Violazioni del Codice e conseguenze 32
10.5. Segnalazione delle violazioni 32
10.6. Divieto di ritorsione 33
10.7. Cultura del confronto e responsabilità 33

1. INTRODUZIONE

L'A.S. Ostiamare Lido Calcio S.r.l. (di seguito, anche "Ostiamare", la "Società" o il "Club") è la società calcistica di Ostia, fondata nel 1945 e riconoscibile nei colori biancoviola. Con la promozione dal Campionato di Serie D la Società accede per la prima volta, dopo molti anni, al calcio professionistico: un passaggio che muta l'organizzazione, gli obblighi verso l'ordinamento federale e la responsabilità che il Club assume verso i propri tesserati e verso la collettività.

L'attività della Società non si esaurisce nel risultato agonistico della prima squadra. Il settore giovanile accoglie minori e ne accompagna la crescita personale prima ancora di quella sportiva; le gare si disputano in un impianto aperto al pubblico, nel quale convergono spettatori, operatori dell'informazione e forze dell'ordine; l'organizzazione dell'evento coinvolge lavoratori, fornitori e collaboratori. A questo si aggiunge un dato che segna l'identità del Club: l'impianto individuato quale sede delle gare del Campionato di Serie C è un impianto comunale, nella disponibilità di Roma Capitale, sicché il rapporto con l'amministrazione cittadina è parte ordinaria dell'attività e va tenuto entro regole di condotta esplicite. A ciascuno di questi rapporti la Società riconosce una responsabilità propria, che va oltre l'adempimento delle regole tecniche del gioco.

Il calcio professionistico è governato da due ordinamenti che si sovrappongono. Da un lato la legge dello Stato, che con il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il "Decreto") chiama l'ente a rispondere degli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da chi lo dirige o vi opera. Dall'altro l'ordinamento sportivo, che all'art. 7, comma 5, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio impone alle società professionistiche l'adozione di modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire gli illeciti sportivi, e che all'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva vincola la Società e i suoi tesserati ai doveri di lealtà, correttezza e probità. Il presente Codice Etico è il documento nel quale le due dimensioni si saldano: i principi che seguono valgono insieme come regola di condotta ai fini del Decreto e come presidio dell'integrità della competizione sportiva.

La Società risponde in sede disciplinare del comportamento dei propri dirigenti, tesserati e sostenitori. Questa estensione della responsabilità impone che i valori enunciati nel presente Codice siano conosciuti e osservati da tutti coloro che operano per il Club. In nessuna circostanza il perseguimento del risultato sportivo o di un vantaggio economico giustifica la violazione della legge, delle norme federali o delle regole di condotta qui stabilite.

L'esposizione pubblica dell'attività sportiva e la rilevanza sociale che le è propria impongono un impegno costante e attivo di tutte le parti coinvolte, a qualunque titolo, nell'attività della Società. È fondamentale assicurare che tale attività si svolga nella rigorosa osservanza della legge, con onestà e correttezza, nel rispetto dei legittimi interessi dei tesserati, dei lavoratori, dei sostenitori, dei partner commerciali e finanziari e della collettività, assicurando pari opportunità e inclusione, senza discriminazioni di alcun genere.

2. IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ

Il Codice Etico adottato dalla Società (di seguito, anche solo il "Codice") raccoglie, definisce ed esplica i valori, i principi generali e le regole comportamentali che devono informare l'attività del Club, cui la

Società riconosce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti coloro che operano nel suo contesto, secondo i canoni dell'integrità, della lealtà e della correttezza.

Tali valori non assumono valenza esclusivamente morale. Essi rilevano anzitutto ai fini del Decreto, in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, e in pari tempo ai fini dell'ordinamento federale, che sanziona in via disciplinare le condotte lesive dell'integrità della competizione e dell'immagine dello sport. Il rispetto del Codice è dunque funzionale al contrasto di qualunque condotta illecita o scorretta idonea a esporre la Società a conseguenze sanzionatorie, siano esse pecuniarie, interdittive o di natura sportiva, quali la penalizzazione in classifica e il diniego della licenza nazionale.

Il rispetto dell'etica sportiva e aziendale concorre allo sviluppo dell'organizzazione e alla qualità dei rapporti tra i tesserati, il personale dipendente, i collaboratori e chiunque interagisca con il Club. Il Codice contribuisce a rendere efficaci le procedure e i controlli adottati dalla Società e orienta i comportamenti che sfuggono per loro natura a una verifica puntuale, come quelli che si consumano nel rapporto quotidiano fra tesserati o nel contatto con soggetti esterni all'organizzazione.

L'osservanza del Codice è condizione del buon funzionamento e dell'affidabilità della Società nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Italiana Calcio Professionistico, delle autorità pubbliche, dei sostenitori e dell'opinione pubblica.

2.1. Struttura e modifiche del Codice Etico

Il presente Codice è strutturato in modo da garantire una visione organica dei principi, delle norme di comportamento e dei meccanismi di attuazione che regolano l'agire della Società. All'introduzione seguono l'indicazione delle fonti di riferimento e dei soggetti destinatari; quindi le regole di comportamento trasversali, applicabili a ogni attività, e le sezioni dedicate ai singoli ambiti di relazione: il personale e i tesserati, il settore giovanile, i rapporti economici, le istituzioni pubbliche e l'ordinamento sportivo, gli altri interlocutori del Club. La parte conclusiva è dedicata all'integrazione del Codice nel sistema di controllo interno, alle modalità di diffusione, alle segnalazioni e alle conseguenze delle violazioni.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del Decreto e del modello di prevenzione degli illeciti sportivi richiesto dall'ordinamento federale. Esso è soggetto a modifiche e integrazioni in relazione all'evoluzione normativa, regolamentare e organizzativa, con particolare riguardo agli aggiornamenti annuali delle norme federali. L'organo competente ad apportare tali modifiche è l'organo amministrativo, con proprio atto deliberativo, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza.

2.2. Gli strumenti di autoregolamentazione recepiti nel Codice Etico

La Società adotta un insieme di strumenti di autoregolamentazione destinati a tutelare l'etica dell'organizzazione e a contrastare le condotte illecite che possano trovare espressione nella sua attività. I valori, i principi e le regole formalizzati in tali documenti costituiscono parte integrante del presente Codice e, nel complesso, del Modello: la loro inosservanza costituisce violazione del Modello ed espone i responsabili alle conseguenze previste dal Sistema Disciplinare.

L'architettura documentale interna si articola nelle seguenti direttrici:

Documento o procedura	Finalità e principi
Modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale e Parti Speciali)	Individua le aree di attività a rischio, i protocolli di prevenzione e i flussi verso l'Organismo di Vigilanza; integra i presidi richiesti dal Decreto con quelli richiesti dall'ordinamento sportivo per la prevenzione degli illeciti.
Sistema Disciplinare	Definisce le condotte rilevanti e le sanzioni applicabili a organi sociali, dipendenti, tesserati e terzi, graduate per categoria di destinatario e per gravità della violazione.
Statuto dell'Organismo di Vigilanza	Disciplina composizione, requisiti, poteri e funzionamento dell'Organismo, nonché i flussi informativi periodici e ad evento a esso diretti.
Procedura per le segnalazioni (whistleblowing)	Regola il canale interno di segnalazione, la riservatezza del segnalante e il divieto di ritorsione, in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.
Politica di tutela dei minori (safeguarding)	Definisce i codici di condotta dello staff a contatto con i minori, le misure di prevenzione e i canali di ascolto, in attuazione del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e della regolamentazione federale.
Procedura su omaggi, liberalità, ospitalità e spese di rappresentanza	Stabilisce soglie di valore, poteri autorizzativi e obblighi di registrazione, con divieto di dazioni verso ufficiali di gara, esponenti federali e pubblici funzionari.
Procedure amministrative e federali	Disciplinano la formazione del bilancio secondo il piano dei conti federale, il calcolo e il deposito degli indicatori di controllo e del prospetto sul costo del lavoro, la formazione del fascicolo di ammissione e di licenza.

FOCUS — INTEGRITÀ DELLA COMPETIZIONE

La Società ripudia ogni condotta diretta ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. È vietato ai tesserati, ai dirigenti e ai soci effettuare o accettare scommesse sugli incontri organizzati nell'ambito della Federazione, della UEFA e della FIFA, anche presso operatori autorizzati e anche per interposta persona. Chiunque riceva proposte o richieste dirette ad alterare una gara, ovvero venga a conoscenza di violazioni del divieto di scommessa, è tenuto a informarne senza indugio la Procura federale e l'Organismo di Vigilanza. La comunicazione a terzi di informazioni riservate sulla squadra utilizzabili a fini di scommessa è vietata.

FOCUS — ANTICORRUZIONE

La Società vieta di offrire, promettere o concedere utilità di qualunque natura a pubblici ufficiali, a incaricati di pubblico servizio, a esponenti degli organi federali e della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, ad arbitri e ufficiali di gara, a tesserati di altre società e a operatori dell'informazione. Gli omaggi e le ospitalità sono ammessi nei soli limiti delle cortesie d'uso di valore modico, secondo la procedura interna, con divieto di dazioni in denaro e con registrazione dei beneficiari.

FOCUS — TUTELA DEI MINORI

Il settore giovanile impegna la Società al livello più alto di attenzione. Nessuno può essere impiegato in attività che comportino contatto diretto e regolare con minori senza la preventiva acquisizione del certificato del casellario giudiziale previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. La Società nomina il responsabile delle politiche di tutela dei minori, adotta codici di condotta vincolanti per lo staff e assicura canali di ascolto accessibili ai giovani tesserati e alle loro famiglie, con divieto di ritorsione verso chi segnala.

Il rispetto delle disposizioni e delle procedure sopra richiamate è obbligatorio per il personale dipendente, per i tesserati e per i terzi con cui la Società intrattiene rapporti contrattuali.

2.3. Fonti esterne di riferimento cui il Codice Etico si conforma

Il presente Codice si ispira e si conforma agli standard di autoregolamentazione elaborati in materia di responsabilità degli enti e alle fonti proprie dell'ordinamento sportivo.

Sotto il primo profilo, il Codice è stato elaborato in conformità ai principi delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da ultimo aggiornate nel giugno 2021.

Sotto il secondo profilo, il Codice recepisce:

- le Linee Guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 7, comma 5, dello Statuto federale;
- il Codice Etico della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- il Codice Etico della Lega Italiana Calcio Professionistico, al quale la Società aderisce incondizionatamente ai sensi dell'art. 8.1 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro;
- il Codice di Giustizia Sportiva della Federazione, con particolare riguardo ai doveri di lealtà, correttezza e probità e alla responsabilità della Società per il comportamento dei propri dirigenti, tesserati e sostenitori;
- le Norme Organizzative Interne della Federazione, il Sistema delle Licenze Nazionali e le Raccomandazioni Contabili federali, per la parte che attiene ai requisiti di onorabilità, agli adempimenti economico-finanziari e alla veridicità delle attestazioni rese agli organi federali;
- la disciplina del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e la disciplina di tutela dei minori di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39.

2.4. Destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico è vincolante per:

- l'organo amministrativo e l'organo di controllo della Società, nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (di seguito, anche "Organi Sociali");
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i dipendenti della Società, dirigenti e non (di seguito, il "Personale");
- i tesserati, ivi compresi i calciatori della prima squadra e del settore giovanile, gli allenatori e i componenti dello staff tecnico, il responsabile sanitario e il personale sanitario, i dirigenti accompagnatori e i collaboratori della gestione sportiva;
- tutti coloro che, pur non essendo dipendenti o tesserati, operano direttamente o indirettamente per la Società, quali agenti sportivi, consulenti, professionisti incaricati, fornitori, sponsor e licenziatari, gestori esterni dei canali digitali, addetti al servizio di stewarding e società cui siano affidate attività in outsourcing (di seguito, per i principi a essi specificamente applicabili, "Terzi Destinatari");

(di seguito, congiuntamente, "Destinatari" o, al singolare, "Destinatario").

L'accettazione del presente Codice è richiesta ai tesserati quale condizione per la costituzione del rapporto di tesseramento, in coerenza con quanto l'art. 8.2 del Codice di Autoregolamentazione della Lega Pro prevede per il Codice Etico della Lega. La sottoscrizione è raccolta all'atto del tesseramento e

rinnovata a ogni stagione sportiva; la documentazione è conservata presso la sede della Società a cura della funzione competente.

Tutti i Destinatari, per quanto di propria competenza, devono osservare i valori, i principi e le regole di comportamento contenuti nel presente Codice. Compete inoltre a ciascuno di essi, con particolare riguardo ai componenti degli Organi Sociali e a chi riveste posizioni di responsabilità tecnica o gestionale, promuovere tali valori e farsi carico delle conseguenti responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'organizzazione.

Alla luce del ruolo rivestito, agli Organi Sociali è specificamente richiesto di:

- tenere un comportamento ispirato ad autonomia e correttezza nei rapporti con gli organi federali, con le istituzioni pubbliche, con le autorità di controllo e con gli altri operatori del settore;
- tenere un comportamento ispirato a integrità e senso di responsabilità nei confronti della Società;
- garantire una partecipazione assidua e informata alle rispettive adunanze e attività;
- assicurare un giudizio autonomo e consapevole del ruolo rivestito, anche in occasione delle scelte che incidono sull'equilibrio economico e finanziario del Club.

Ai tesserati è richiesto in via specifica di astenersi da qualunque condotta idonea a ledere l'integrità della competizione, di osservare i doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'ordinamento federale e di riferire senza indugio agli organi competenti della Società le sollecitazioni indebite ricevute.

In nessuna circostanza la pretesa di agire nell'interesse della Società giustifica l'adozione di comportamenti in contrasto con quelli enunciati nel presente documento o con le procedure che disciplinano l'attività del Club.

3. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO TRASVERSALI

La presente sezione delinea i principi etici e le norme di comportamento di carattere trasversale, applicabili a tutte le attività e a tutti i rapporti della Società. Essi costituiscono il fondamento dell'agire quotidiano e il riferimento costante per garantire correttezza e responsabilità nelle relazioni professionali, sportive e istituzionali.

L'osservanza di questi principi è condizione per la tutela della reputazione e dell'integrità della Società e per il mantenimento della fiducia dei soggetti con cui essa interagisce: tesserati, lavoratori, famiglie dei giovani del vivaio, sostenitori, partner commerciali, organi federali, enti pubblici e collettività.

In nessun caso la convinzione di agire nell'interesse della Società giustifica comportamenti in contrasto con i principi e con le regole del presente Codice, ai quali va riconosciuto valore primario. Nei casi in cui il Codice non fornisca un'indicazione specifica, i Destinatari orientano le proprie decisioni sulla base dei principi di legalità, integrità, trasparenza e responsabilità, valutando le conseguenze delle proprie azioni sulla Società e sui soggetti coinvolti. In presenza di dubbi è sempre opportuno chiedere chiarimenti prima di agire.

Alle regole che seguono si aggiungono, nella medesima sezione, i principi propri dell'ordinamento sportivo — integrità della competizione, divieto di scommesse, rapporti con gli ufficiali di gara, tutela

sanitaria e antidoping, veridicità delle attestazioni federali, rapporti con i sostenitori — che saranno oggetto della seconda parte del capitolo.

a) Rispetto della legge e delle norme dell'ordinamento sportivo

I Destinatari si impegnano a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti, le norme dell'ordinamento sportivo — Statuto e Codice di Giustizia Sportiva della Federazione, Norme Organizzative Interne, Sistema delle Licenze Nazionali, regolamenti della Lega Italiana Calcio Professionistico — e le procedure interne della Società.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere le norme applicabili alla propria funzione e a rilevare tempestivamente i rischi di non conformità, chiedendo il supporto delle funzioni competenti quando la regola non è chiara. La condizione di tesserato comporta l'assoggettamento alla giustizia sportiva: l'ignoranza della norma federale non vale come giustificazione.

In nessuna circostanza è consentito perseguire l'interesse della Società in violazione della legge, dei principi etici o delle norme deontologiche e federali. Il divieto vale sia per l'attività svolta sul territorio nazionale sia per i rapporti che coinvolgono soggetti o competizioni internazionali.

b) Correttezza, professionalità e diligenza

I Destinatari svolgono la propria prestazione con diligenza e correttezza, assumendo la responsabilità degli adempimenti che gravano su di loro. Alle risorse impiegate nell'organizzazione sono richieste professionalità, lealtà e rispetto reciproco.

La Società persegue l'efficienza della gestione nel rispetto degli standard qualitativi che le sono propri, e si impegna a custodire le proprie risorse finanziarie e i beni patrimoniali con le cautele necessarie a garantire l'osservanza delle norme applicabili.

c) Trasparenza e tracciabilità

Le informazioni diffuse all'interno e all'esterno della Società devono essere veritiere, accurate e complete.

Ogni operazione, intesa nel senso più ampio, deve essere legittima, autorizzata, coerente, documentata, registrata e verificabile per il periodo stabilito dalla normativa applicabile. Ciascuna operazione deve consentire la ricostruzione del processo decisionale, autorizzativo e attuativo, ed essere corredata da un supporto documentale idoneo a identificare chi l'ha disposta, eseguita, registrata o verificata.

L'esigenza di tracciabilità è tanto più stringente nei processi che l'ordinamento federale sottopone ad attestazione: dati economico-finanziari trasmessi agli organi di controllo, contratti dei tesserati depositati in Lega, documentazione del fascicolo di ammissione e di licenza.

d) Imparzialità e divieto di discriminazione

La Società condanna ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sul sesso, sulla nazionalità, sull'origine etnica, sulla religione, sulle opinioni personali e politiche, sull'età, sulle

condizioni di salute o di disabilità, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi comprese le terze parti.

Il divieto opera nella selezione del personale e dello staff tecnico, nel tesseramento e nella gestione dei rapporti con i giovani del settore giovanile, nell'accesso all'impianto e nei rapporti con i sostenitori. Chiunque venga a conoscenza di violazioni, anche potenziali, può effettuare una segnalazione secondo la procedura interna e con le tutele previste dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

e) Integrità della persona

La Società non consente azioni di violenza o di minaccia, anche soltanto psicologica, e vieta ogni condotta che costituisca costrizione, molestia, bullismo o pratica riconducibile al mobbing. È vietata qualunque molestia di carattere sessuale, comunque realizzata, e ogni comportamento idoneo a creare disagio o timore nell'altra persona.

Il divieto riguarda ogni ambito dell'attività, con attenzione particolare agli spazi in cui il rapporto è per sua natura asimmetrico: lo spogliatoio, il rapporto fra tecnico e atleta, il rapporto con i giovani del vivaio e con le loro famiglie.

f) Inclusione e pari opportunità

La Società promuove un ambiente di lavoro e sportivo equo e accogliente, nel quale ogni persona possa contribuire nel rispetto della propria dignità e delle differenze individuali.

I Destinatari ispirano la propria condotta ai principi di inclusione e di valorizzazione delle diversità, riconoscendo che tali valori sono parte del ruolo educativo e sociale che una società sportiva esercita sul proprio territorio.

g) Conflitti di interesse

I Destinatari evitano di porre in essere o di agevolare operazioni in conflitto di interessi, effettivo o potenziale, con la Società, e ogni attività che possa interferire con la capacità di assumere decisioni imparziali nell'interesse del Club.

Sono situazioni da dichiarare, a titolo esemplificativo: interessi economici, diretti o indiretti, in società o soggetti che intrattengono rapporti con il Club; incarichi ricoperti presso altre società sportive, agenti sportivi o operatori del settore; rapporti personali o familiari con controparti contrattuali, con fornitori, con esponenti degli organi federali o con pubblici funzionari; posizioni che riguardino contemporaneamente più parti di una medesima operazione di mercato.

La dichiarazione è resa agli organi competenti al momento in cui la situazione si presenta e in ogni caso con cadenza annuale, con l'indicazione della natura, dei termini e dell'origine dell'interesse. In attesa delle determinazioni degli organi competenti, l'interessato si astiene da qualunque operazione per conto della Società. Sono parimenti da evitare le situazioni in cui un Destinatario possa trarre un vantaggio indebito da opportunità conosciute in ragione della propria attività.

h) Ripudio della corruzione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

La Società vieta qualunque forma di corruzione, favoritismo o comportamento collusivo nei confronti di chi eserciti una funzione pubblica o un pubblico servizio, ovvero di chi sia riconducibile all'ambito delle funzioni esercitate dalla Pubblica Amministrazione o da enti che ne costituiscono espressione.

I rapporti con i pubblici funzionari e con le persone politicamente esposte, con i loro familiari e con le persone a esse strettamente legate, come definite dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono condotti nel pieno rispetto delle norme applicabili e ispirati a correttezza e integrità, evitando anche solo di dare l'impressione di voler influenzare impropriamente una decisione o di richiedere un trattamento di favore.

È vietato riconoscere o promettere utilità di qualsiasi natura a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio per remunerare l'esercizio della funzione o il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio, e accettare, sollecitare o farsi promettere le medesime utilità. Atti di cortesia e omaggi sono ammessi soltanto quando siano di valore modico e non possano essere interpretati da un osservatore imparziale come diretti ad acquisire vantaggi in modo improprio.

Chi, in ragione delle mansioni svolte, richieda o gestisca contributi, sovvenzioni o finanziamenti provenienti da enti pubblici esercita i propri poteri esclusivamente per le finalità per le quali sono stati conferiti, mantenendo documentazione accurata di ogni operazione. Nel caso di indagini, ispezioni o richieste dell'autorità, i Destinatari assicurano la massima collaborazione: è vietato ogni comportamento diretto a ostacolare l'accertamento, ivi compresa l'induzione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni a tacere o a dichiarare il falso.

I rapporti con gli interlocutori istituzionali sono tenuti esclusivamente dai soggetti a ciò deputati in forza di deleghe o procure. Il ricorso a consulenti o procuratori per rappresentare la Società verso la Pubblica Amministrazione è ammesso solo previa autorizzazione e per operazioni determinate.

i) Ripudio della corruzione nei rapporti fra privati

La Società ritiene valore imprescindibile che i rapporti con i soggetti privati — fornitori, sponsor, licenziatari, agenti sportivi, consulenti, altre società sportive — e i rapporti interni all'organizzazione siano fondati su lealtà, integrità e buona fede.

È vietato sollecitare o ricevere, direttamente o per interposta persona, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, ovvero accettarne la promessa, per sé o per un terzo, al fine di compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. È parimenti vietato promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a chi svolga funzioni direttive o lavorative per conto di un altro soggetto privato affinché compia od ometta un atto in violazione di un dovere.

I divieti riguardano vantaggi di qualsiasi natura, in favore della Società, di sé stessi o di terzi, e operano a prescindere dal fatto che l'atto contrario ai doveri sia stato effettivamente compiuto od omesso. È ammesso elargire o accettare omaggi di modico valore nel rispetto delle procedure interne, purché la condotta non sia diretta a influenzare il ricevente.

j) Rigore e tracciabilità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono improntati a legalità, ufficialità e tracciabilità. La Società individua nominativamente i referenti autorizzati a rappresentarla verso il Comune e gli altri enti locali, verso gli enti erogatori di contributi allo sport, verso l'Amministrazione Finanziaria e gli enti previdenziali, e verso le autorità competenti in materia di sicurezza e di agibilità degli impianti.

Ogni interazione con esponenti pubblici deve essere connessa a finalità istituzionali o contrattuali legittime, svolta da soggetti autorizzati e documentata in modo completo e veritiero. Le richieste indebite ricevute da un pubblico funzionario non ricevono seguito e sono riferite senza indugio all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

k) Diligenza negli adempimenti tributari

La Società attribuisce importanza primaria al rispetto delle norme fiscali, riconoscendo nella corretta gestione degli obblighi tributari un elemento di integrità e di responsabilità.

Per garantire correttezza e tempestività degli adempimenti — obblighi dichiarativi, calcolo e versamento delle imposte, ritenute sui compensi dei tesserati e dei collaboratori — i Destinatari svolgono i controlli previsti dalle procedure interne e collaborano con le funzioni e i professionisti incaricati. La documentazione fiscale e contabile è archiviata in modo da consentire la ricostruzione a posteriori dell'operato della Società.

Il rilievo di questi adempimenti eccede il piano tributario: il pagamento delle imposte, delle ritenute e dei contributi entro i termini è condizione di ammissione al campionato e di rilascio della licenza nazionale, e il suo mancato rispetto espone la Società a sanzioni sportive.

l) Antiriciclaggio e tracciabilità dei flussi finanziari

La Società persegue la trasparenza nelle transazioni e adotta gli strumenti idonei a contrastare il riciclaggio, la ricettazione, l'autoriciclaggio e il trasferimento fraudolento di valori.

I Destinatari si astengono da condotte che possano comportare il coinvolgimento, diretto o indiretto, in operazioni idonee a favorire l'impiego di proventi illeciti. A tal fine i Destinatari sono tenuti a: formalizzare per iscritto gli incarichi conferiti, con indicazione del contenuto e delle condizioni economiche; verificare la corrispondenza fra il soggetto intestatario del rapporto e quello che incassa le somme; accertare l'attendibilità e la reale operatività delle controparti; assicurare la tracciabilità delle operazioni che coinvolgono beni, valori o capitali.

Meritano attenzione rafforzata, per la loro esposizione, le operazioni di mercato con controparti estere o con pluralità di intermediari, gli apporti dei soci, le sponsorizzazioni di importo non coerente con l'attività della controparte e gli incassi in contante della biglietteria.

m) Ripudio delle organizzazioni criminali

La Società ripudia ogni forma di organizzazione criminale, di carattere nazionale e transnazionale, e si impegna a non instaurare rapporti di lavoro, di collaborazione o commerciali con soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, in organizzazioni di quel tipo, né a finanziarne o agevolarne in alcun modo l'attività.

La Società adotta le misure idonee a prevenire il rischio di coinvolgimento proprio o del proprio personale in relazioni o attività di qualunque natura con soggetti appartenenti o riconducibili a tali organizzazioni, con attenzione specifica ai rapporti che si formano intorno all'evento sportivo, quali la gestione dei servizi accessori all'impianto, la biglietteria e i rapporti con i gruppi organizzati di sostenitori.

n) Ripudio del terrorismo

La Società ripudia ogni forma di terrorismo e adotta le misure necessarie a prevenire il rischio di coinvolgimento in fatti o attività di matrice terroristica, astenendosi dall'instaurare rapporti, di natura lavorativa o commerciale, con persone fisiche o giuridiche coinvolte, anche potenzialmente, in fatti di tale natura, e dal finanziare o agevolare iniziative a esse riconducibili.

o) Salute e sicurezza sul lavoro

La Società si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, individuando e prevenendo i rischi connessi alla propria attività, contrastandoli alla fonte e gestendo i rischi residui.

I Destinatari, per la parte di rispettiva competenza, sono tenuti a: adottare comportamenti sicuri e conformi alle procedure e alle istruzioni ricevute; prendersi cura della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro; utilizzare correttamente attrezzature, mezzi e dispositivi di protezione; segnalare senza indugio al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e le condizioni di pericolo; astenersi dal rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza; partecipare ai programmi di formazione e sottoporsi ai controlli sanitari previsti.

Gli obblighi valgono in ogni luogo nel quale si svolge l'attività della Società: il centro sportivo e gli spogliatoi, l'impianto di gara e le sue aree tecniche, gli uffici, le trasferte. I terzi che operano nell'impianto rispettano le procedure della Società, la segnaletica e le misure di coordinamento definite nei contratti d'appalto o d'opera.

p) Tutela dell'ambiente

La Società riconosce alla tutela dell'ambiente un valore proprio e si impegna a non perseguire alcun vantaggio che derivi dalla violazione della normativa ambientale o dal risparmio conseguito a scapito di una corretta gestione.

I Destinatari osservano le prescrizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 nella gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e dall'evento, negli scarichi idrici e nell'impiego dei prodotti utilizzati per la manutenzione del manto di gioco e per le pulizie.

q) Responsabilità verso la comunità e sostenibilità dell'attività

La Società riconosce la funzione sociale dell'attività sportiva e il legame con il territorio nel quale opera. Le scelte gestionali sono orientate alla continuità dell'attività nel tempo, evitando decisioni volte al beneficio immediato che compromettano l'equilibrio economico e finanziario del Club o la sua reputazione.

L'attenzione alla comunità si esprime nell'apertura dell'impianto e delle iniziative del vivaio al contesto locale, nella collaborazione con le scuole e con le istituzioni cittadine e nella promozione di iniziative educative rivolte ai giovani, che restano soggette alle regole del presente Codice in materia di liberalità e di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

r) Tutela del lavoro e contrasto allo sfruttamento

La Società tutela la dignità e la libertà del lavoro. Il potere direttivo, organizzativo e disciplinare è esercitato garantendo la riservatezza e la professionalità dei lavoratori e dei tesserati.

La Società ripudia ogni forma di sfruttamento del lavoro e condanna l'impiego di manodopera che speculi sullo stato di bisogno delle persone. Il personale è assunto sulla base di contratti regolari; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, neppure nelle attività accessorie all'evento e nei servizi affidati a terzi. Nei rapporti con appaltatori e agenzie, la Società verifica la regolarità dei trattamenti retributivi e degli orari applicati e il rispetto della normativa in materia di soggiorno dei lavoratori stranieri.

s) Diligenza nell'utilizzo dei beni della Società

I Destinatari utilizzano le risorse e i beni della Società esclusivamente per finalità connesse alla propria funzione, evitandone ogni uso improprio o personale. È vietato consentire a terzi l'uso non autorizzato dei beni o delle infrastrutture.

Il dovere si estende ai beni che caratterizzano l'attività sportiva: materiali tecnici e di gara, attrezzature del centro sportivo, dotazioni dell'impianto, titoli di accesso e accrediti, dispositivi informatici e credenziali assegnate.

t) Corretto utilizzo dei sistemi informatici

La Società garantisce l'utilizzo corretto dei servizi informatici e telematici, in conformità alla normativa in materia di illeciti informatici, sicurezza, protezione dei dati personali e diritto d'autore.

È vietato in particolare: introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza; distruggere, deteriorare, cancellare o alterare informazioni, dati o programmi altrui, dello Stato o di altro ente pubblico; produrre documenti informatici falsi aventi efficacia probatoria; installare apparecchiature idonee a intercettare o interrompere comunicazioni; sottrarre, riprodurre o diffondere abusivamente codici e credenziali di accesso; installare sui sistemi della Società programmi non autorizzati o privi di licenza.

Le credenziali di accesso ai portali federali e ai servizi telematici dispositivi sono personali e non cedibili: il loro utilizzo da parte di soggetti diversi dall'assegnatario è vietato e costituisce violazione grave. Gli strumenti informatici messi a disposizione sono destinati a scopi connessi all'attività; la Società può verificarne il corretto utilizzo nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla normativa sulla protezione dei dati personali, previa informativa.

u) Corretto utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti

I Destinatari utilizzano carte di credito, di pagamento e ogni altro strumento che consenta il prelievo di contante o l'acquisto di beni e servizi in modo lecito, astenendosi da ogni impiego improprio o indebito.

Le operazioni di pagamento, sia verso soggetti pubblici sia verso soggetti privati, sono eseguite con metodi tracciabili e su rapporti intestati alla Società, con causale espressa.

v) Tutela della proprietà industriale e intellettuale

La Società opera nel rispetto della normativa in materia di marchi, brevetti e segni distintivi e in materia di diritto d'autore, e garantisce l'impiego dei programmi informatici in conformità alle licenze d'uso.

I Destinatari rispettano i diritti di proprietà industriale e intellettuale dei terzi, astenendosi dall'utilizzo non autorizzato di opere, immagini, filmati e materiali musicali. La Società vieta la fabbricazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti recanti marchi contraffatti, e l'uso dei marchi federali e di Lega al di fuori dei limiti delle licenze concesse.

w) Tutela della reputazione e uso responsabile dei social media

L'immagine e la reputazione della Società costituiscono un patrimonio che i Destinatari sono tenuti a tutelare con comportamenti coerenti con i valori del Club.

L'utilizzo dei social media avviene con senso di responsabilità, nella consapevolezza che i contenuti condivisi in rete incidono sull'immagine della Società e, per i tesserati, sull'immagine dello sport. Va evitata la diffusione di informazioni riservate, di dati non pubblici e di contenuti offensivi, discriminatori o comunque lesivi nei confronti dell'organizzazione, dei colleghi, degli avversari, degli ufficiali di gara o di terzi.

x) Riservatezza delle informazioni

I Destinatari mantengono riservatezza, anche dopo la cessazione del rapporto, su dati, notizie e informazioni acquisite in ragione del proprio ruolo, evitandone la diffusione e l'utilizzo a fini propri o di terzi.

Costituiscono informazioni riservate, a titolo esemplificativo: i dati economico-finanziari non pubblici; i contenuti delle trattative di mercato e degli accordi con i tesserati; le informazioni sanitarie relative agli atleti; i fatti oggetto di indagini o di procedimenti disciplinari in corso; le informazioni sulla squadra utilizzabili a fini di scommessa, quali formazione, condizioni fisiche dei calciatori e scelte tecniche.

Il Personale è tenuto a raccogliere e trattare i soli dati necessari alla funzione svolta, a operare nel rispetto delle procedure interne, a conservarli con misure che ne impediscano la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati e a comunicarli soltanto nei limiti delle autorizzazioni previste. Le informazioni riservate possono essere rese note all'Organismo di Vigilanza e all'autorità competente.

y) Protezione dei dati personali

La Società tutela i dati personali dei Destinatari e di chiunque entri in relazione con essa, nel rispetto della normativa applicabile, adottando misure organizzative e tecniche coerenti con i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Ricevono protezione rafforzata i dati relativi alla salute degli atleti e dei lavoratori, che restano nella disponibilità del personale sanitario, e i dati dei calciatori del settore giovanile, in ragione della loro minore età. Le immagini raccolte dai sistemi di videosorveglianza dell'impianto sono trattate per le sole finalità dichiarate e nei tempi di conservazione previsti.

z) Sicurezza informatica

La Società riconosce nella sicurezza informatica una condizione della continuità della propria attività, in particolare per gli adempimenti federali che si svolgono su piattaforme telematiche e con scadenze perentorie.

I Destinatari contribuiscono alla prevenzione dei rischi informatici con comportamenti diligenti, segnalano tempestivamente anomalie e incidenti e osservano le procedure interne. La Società adotta misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei sistemi e dei dati e gestisce gli eventi di sicurezza in modo tempestivo.

aa) Utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale

La Società promuove un utilizzo responsabile e trasparente dei sistemi di intelligenza artificiale, impiegati per finalità lecite e coerenti con i valori del Club e con il rispetto dei diritti della persona.

I Destinatari utilizzano tali sistemi senza compromettere la sicurezza e l'integrità delle informazioni, evitando di immettere dati riservati in strumenti non autorizzati, con attenzione particolare ai dati dei tesserati e dei minori. L'impiego avviene nel rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e di protezione dei dati personali; in ogni caso l'utilizzo di questi sistemi non sostituisce la responsabilità decisionale, che resta in capo ai soggetti competenti.

Segue: i principi dell'ordinamento sportivo

Alle regole comuni a ogni impresa si aggiungono i principi che discendono dall'appartenenza all'ordinamento sportivo e dalla partecipazione a un campionato professionistico. Le rubriche che seguono ne raccolgono il contenuto: esse valgono come regole di condotta ai fini del Decreto e, in pari tempo, come presidi del modello di prevenzione degli illeciti sportivi richiesto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto federale.

I principi in materia di tutela dei minori e di safeguarding, che pure appartengono a questa dimensione, sono raccolti nel capitolo dedicato al settore giovanile, data l'autonomia della relativa disciplina.

bb) Lealtà, correttezza e probità sportiva

L'appartenenza all'ordinamento federale impone alla Società e ai suoi tesserati l'osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, secondo l'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Il rispetto della norma statale e quello del dovere

sportivo sono richiesti insieme: una condotta può essere irrilevante sul piano penale e costituire nondimeno illecito disciplinare.

La Società risponde in sede disciplinare del comportamento dei propri dirigenti, tesserati e soci, e dei fatti dei propri sostenitori nei casi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. Il comportamento individuale, anche tenuto fuori dal terreno di gioco, produce perciò conseguenze sul patrimonio e sulla posizione sportiva del Club.

La violazione dei doveri sportivi è valutata dalla Società anche ai fini del Sistema Disciplinare, in aggiunta alle conseguenze che ne derivano nell'ordinamento federale.

cc) Integrità delle competizioni e divieto di alterazione delle gare

La Società ripudia qualunque condotta diretta ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. È vietato compiere, agevolare o anche soltanto concordare atti di questa natura, direttamente o per interposta persona, e ciò indipendentemente dal fatto che l'alterazione si verifichi.

La condotta costituisce illecito sportivo ai sensi dell'art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva e integra il delitto di frode in competizioni sportive previsto dall'art. 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, richiamato fra i reati-presupposto dall'art. 25-quaterdecies del Decreto. La responsabilità dell'ente sorge quando il fatto è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

Chiunque riceva proposte, offerte o richieste dirette ad alterare una gara, ovvero ne venga comunque a conoscenza, ne informa senza indugio la Procura federale ai sensi dell'art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, e contestualmente l'Organismo di Vigilanza. L'obbligo di denuncia è personale e non è surrogato dalla comunicazione a un superiore. La Società garantisce supporto al segnalante e vieta ogni ritorsione.

Nelle situazioni che l'esperienza indica come esposte — gare decisive o prive di rilevanza per la classifica, fine stagione, contatti anomali riferiti dal gruppo squadra — la Società intensifica la vigilanza e le iniziative di sensibilizzazione.

dd) Divieto di scommesse e informazioni riservate sulla squadra

È fatto divieto ai dirigenti, ai soci e ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso operatori autorizzati, sugli incontri ufficiali organizzati nell'ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della FIFA e della UEFA, secondo l'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva. La violazione espone il tesserato a sanzione disciplinare e può integrare l'esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989.

È vietato comunicare a terzi informazioni riservate relative alla squadra — formazione, condizioni fisiche dei calciatori, scelte tecniche — utilizzabili a fini di scommessa, e trarre da esse qualunque vantaggio proprio o altrui.

La Società non instaura rapporti commerciali con operatori di scommesse non autorizzati e osserva il divieto di pubblicità e di sponsorizzazione di giochi e scommesse con vincite in denaro posto dall'art. 9 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito dalla legge n. 96 del 2018. I dati di gara e le immagini restano

riservati ai pacchetti commercializzati dalla Lega e al soggetto da questa legittimato alla raccolta: ne è vietata la cessione autonoma a terzi.

I tesserati, compresi i giovani del settore giovanile, ricevono formazione periodica su questi divieti e sugli obblighi di denuncia, con evidenza documentata della partecipazione.

ee) Rapporti con gli ufficiali di gara e con gli organi di giustizia sportiva

I rapporti con arbitri, assistenti e ufficiali di gara, e con i tesserati delle società avversarie, si svolgono attraverso i canali ufficiali e alla presenza dei dirigenti a ciò delegati. Sono vietati i contatti riservati in prossimità delle gare e ogni forma di ospitalità o di omaggio che ecceda le cortesie d'uso di valore simbolico.

È vietato ai dirigenti e ai tesserati intrattenere rapporti di abitualità, o comunque diretti al conseguimento di vantaggi nell'attività sportiva, con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo l'art. 22, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Chi è convocato dagli organi di giustizia sportiva ha l'obbligo di presentarsi e di collaborare con la Procura federale. La Società assicura la collaborazione dei propri tesserati e non tiene condotte dirette a ostacolare l'accertamento dei fatti.

Le controversie che l'ordinamento federale riserva ai propri organi non sono portate davanti all'autorità giudiziaria: il vincolo di giustizia è osservato secondo lo Statuto federale, e l'eventuale ricorso al giudice statale è preceduto dal parere scritto del legale incaricato e dall'autorizzazione dell'organo amministrativo, in ragione delle conseguenze che l'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva ricollega alla sua violazione.

ff) Veridicità delle attestazioni economico-finanziarie e degli atti federali

La Società attribuisce valore primario alla veridicità e alla completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese agli organi federali. È vietato produrre documenti alterati o falsi e fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali agli organi della Federazione, della Lega e alla Commissione competente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario.

Il divieto copre l'intero perimetro degli adempimenti: il fascicolo di ammissione e di licenza, i bilanci e le relazioni infrannuali redatti secondo il piano dei conti federale e le Raccomandazioni Contabili, il calcolo e il deposito degli indicatori di controllo, il prospetto sul costo del lavoro allargato, le attestazioni periodiche sul pagamento degli emolumenti e sul versamento di ritenute e contributi, le garanzie e le dichiarazioni liberatorie.

Meritano rigore particolare le operazioni idonee a produrre effetti sul risultato d'esercizio e sugli aggregati federali: la valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, le plusvalenze, le operazioni di mercato incrociate e quelle con parti correlate, per le quali è richiesta la motivazione scritta della congruità su riscontri oggettivi. La ricerca di un risultato utile ai parametri federali non giustifica in alcun caso una rappresentazione non veritiera.

Chi sottoscrive un'attestazione destinata agli organi federali risponde della verifica dei dati che la sostengono e non appone la propria firma su dati non riscontrati.

gg) Tesseramento, operazioni di mercato e rapporti con gli agenti sportivi

Il tesseramento dei calciatori e degli altri tesserati, la stipula e il rinnovo dei contratti sportivi e le operazioni di trasferimento si svolgono secondo le Norme Organizzative Interne della Federazione e gli Accordi Collettivi, con deposito degli atti presso la Lega nei termini previsti. È vietato pattuire compensi o condizioni non risultanti dai contratti depositati.

Gli incarichi agli agenti sportivi sono conferiti soltanto a soggetti iscritti ai Registri, con mandato scritto redatto sui modelli federali; la Società non dà seguito a rapporti con intermediari privi di iscrizione. Quando l'agente agisce per più parti della medesima operazione, il conflitto è dichiarato e le parti prestano il consenso scritto prima dell'avvio della negoziazione. I compensi sono corrisposti nella misura consentita dal Regolamento federale, su conti intestati all'agente mandatario e a fronte di prestazione riscontrabile.

È vietato riconoscere compensi ad agenti sportivi in relazione a trasferimenti o tesseramenti di calciatori minori di età. Il tesseramento internazionale dei minori è ammesso nei soli casi previsti dalle disposizioni FIFA richiamate dalle norme federali.

La Società non attribuisce a terzi diritti economici sulle prestazioni sportive dei calciatori né posizioni idonee a influenzarne l'impiego o il trasferimento.

hh) Onorabilità e trasparenza dell'assetto societario

La Società assicura che i propri dirigenti, i collaboratori della gestione sportiva e i componenti dell'organo di controllo siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle norme federali, acquisendone la dichiarazione a ogni stagione sportiva e presidiando l'obbligo di comunicare senza indugio le sopravvenienze.

L'ingresso di nuovi soci e le operazioni sul capitale sono condotti con trasparenza verso l'ordinamento federale: l'acquisizione di partecipazioni rilevanti è preceduta dalla verifica dell'onorabilità dell'acquirente, dalla ricostruzione documentata della catena partecipativa fino ai titolari del controllo e ai beneficiari effettivi e dall'accertamento della solidità finanziaria richiesta, e gli atti sono depositati presso la Federazione nei termini previsti dall'art. 20-bis delle Norme Organizzative Interne, per la valutazione della Commissione competente.

È vietato ricorrere a interposizioni o a schermi societari per occultare l'identità dei reali titolari delle partecipazioni o la provenienza delle risorse impiegate.

ii) Tutela della salute degli atleti e contrasto al doping

La salute degli atleti è un valore che la Società antepone al risultato sportivo. Nessun atleta è impiegato in allenamento o in gara senza certificazione di idoneità agonistica in corso di validità, rilasciata secondo la disciplina applicabile agli sportivi professionisti e, per il settore giovanile, secondo la disciplina della tutela sanitaria dell'attività agonistica.

La prescrizione e la somministrazione di farmaci e integratori sono riservate al medico responsabile sanitario, con registrazione delle somministrazioni: sono vietate l'autosomministrazione e ogni somministrazione da parte di tecnici o dirigenti.

La Società osserva le norme sportive antidoping e la legge 14 dicembre 2000, n. 376, assicura la collaborazione alle operazioni di controllo e presidia gli obblighi di comunicazione e di reperibilità. È vietato detenere sostanze o impiegare metodi vietati negli spazi nella disponibilità della Società, la quale ne risponde ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Quando la somministrazione è diretta ad alterare la prestazione agonistica, la condotta rileva anche quale frode in competizioni sportive.

Atleti, tecnici e staff ricevono formazione periodica sulle norme antidoping, sulla lista delle sostanze e dei metodi proibiti e sulla procedura delle esenzioni a fini terapeutici.

jj) Sicurezza dell'evento e rapporti con i sostenitori

La Società organizza le gare in condizioni di sicurezza per spettatori, atleti e addetti, nel rispetto dei titoli di agibilità dell'impianto e delle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza, e collabora con il gruppo operativo per la sicurezza e con le forze dell'ordine.

I rapporti con i gruppi organizzati di sostenitori sono tenuti esclusivamente per il tramite del delegato ai rapporti con la tifoseria: è vietato a dirigenti e tesserati intrattenere rapporti con gruppi non facenti parte di associazioni convenzionate e validate, secondo l'art. 25, comma 10, del Codice di Giustizia Sportiva.

È vietato contribuire, con interventi finanziari, forniture di beni, titoli di accesso gratuiti o altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi di sostenitori. Il divieto opera anche in forma indiretta, attraverso sponsor, fornitori o soggetti collegati, ed è verificato in sede di autorizzazione della spesa e di rilascio degli accrediti.

La cessione dei titoli di accesso avviene secondo la regolamentazione adottata dalla Società, con individuazione del responsabile previsto dall'art. 27, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. La Società coopera all'identificazione dei responsabili di condotte violente o discriminatorie e adotta le misure preventive richieste, consapevole che di tali fatti risponde in via disciplinare.

kk) Divieto di condotte e manifestazioni discriminatorie

La Società condanna ogni manifestazione di discriminazione per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica o territoriale, e ogni condotta che costituisca incitamento alla violenza o apologia della stessa.

Il divieto vincola dirigenti, tesserati e soci nelle dichiarazioni e nei comportamenti, e impegna la Società alla rimozione immediata di scritte, simboli e materiali vietati e all'avvertimento del pubblico sulle conseguenze di tali condotte, che il Codice di Giustizia Sportiva pone anche a carico della società.

ll) Dichiarazioni pubbliche e riservatezza sui procedimenti sportivi

Nelle dichiarazioni rese in pubblico i Destinatari osservano i doveri di correttezza verso la Federazione, la Lega, gli organi di giustizia sportiva, gli ufficiali di gara, le altre società e i loro tesserati. È vietato esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società od organismi operanti nell'ordinamento sportivo, e mettere in dubbio la regolarità delle gare e dei campionati o l'imparzialità degli ufficiali di gara e degli organi di giustizia, secondo l'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva.

È vietato dare a terzi notizie o informazioni su fatti oggetto di indagini o di procedimenti disciplinari in corso. L'interlocuzione pubblica su tali fatti è riservata ai soggetti espressamente autorizzati.

Quando una dichiarazione lesiva è resa da un proprio dirigente, tesserato o socio, la Società valuta senza indugio la pubblica dissociazione, alla quale l'ordinamento federale riconosce efficacia attenuante e, nei casi eccezionali previsti, esimente.

L'attività di comunicazione si svolge nei limiti dei diritti spettanti al Club e secondo il regolamento della Lega in materia di media, con particolare riguardo all'accesso degli operatori all'impianto, alle aree e alle fasi in cui sono raccolte le interviste e ai contenuti audiovisivi ripresi dalla gara.

mm) Adesione al Codice Etico della Lega e coordinamento con le fonti federali

La Società aderisce incondizionatamente al Codice Etico della Lega Italiana Calcio Professionistico e ne rispetta le prescrizioni, secondo quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione della Lega. L'accettazione di quel Codice è richiesta a tutti i tesserati quale condizione del tesseramento; la relativa documentazione è conservata presso la sede della Società.

Il presente Codice si affianca alle fonti dell'ordinamento sportivo senza sostituirle. In caso di difformità fra le regole di condotta qui enunciate e quelle poste dall'ordinamento federale, prevale la disciplina più rigorosa; nessuna previsione del presente Codice può essere interpretata nel senso di attenuare un obbligo federale.

4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON I TESSERATI

Le regole che seguono riguardano i rapporti della Società con chi presta la propria opera in favore del Club: il personale dipendente, i collaboratori, i tesserati della prima squadra e lo staff tecnico e sanitario. Esse si aggiungono ai principi trasversali del capitolo precedente e vanno lette insieme alle previsioni del capitolo dedicato al settore giovanile, che disciplina i rapporti con i tesserati minori di età.

a) Valore delle persone

Le persone che lavorano per la Società e i tesserati che ne indossano i colori sono il fattore sul quale si fonda l'attività del Club. La loro gestione è improntata al rispetto della personalità e della professionalità di ciascuno, nel quadro della normativa applicabile e degli accordi collettivi di categoria.

La Società promuove la crescita professionale del personale e dei tesserati, favorisce l'acquisizione di competenze e tutela l'integrità morale, fisica e psicologica di chi opera al suo interno, con attenzione al rapporto fra chi esercita l'autorità tecnica e chi vi è soggetto.

b) Correttezza nella selezione e nel conferimento degli incarichi

La Società condanna ogni forma di raccomandazione, di clientelismo e di favoritismo. La selezione del personale, dello staff tecnico e sanitario e dei collaboratori valorizza la professionalità, l'integrità morale e l'attitudine a operare secondo i principi del presente Codice.

Per gli incarichi che l'ordinamento federale sottopone a requisiti, la Società verifica prima del conferimento il possesso delle qualifiche e delle abilitazioni prescritte, l'iscrizione agli albi o ai registri richiesti e il rispetto dei limiti di cumulo, conservando le evidenze della verifica. La nomina di soggetti privi dei requisiti espone la Società a rilievi disciplinari e incide sulla licenza nazionale.

Nella selezione sono garantite pari opportunità e trattamenti coerenti con il ruolo, e sono escluse valutazioni fondate su elementi estranei al merito e alla competenza.

c) Valore della formazione

La formazione è riconosciuta come strumento di crescita delle persone e di solidità dell'organizzazione. Accanto alla formazione tecnica, la Società assicura ai destinatari la conoscenza del Modello, del presente Codice e delle regole federali che li riguardano, con contenuti differenziati per ruolo ed estesi ai tesserati e ai giovani del settore giovanile.

La partecipazione alle iniziative formative è documentata. La formazione sull'integrità sportiva e sui divieti in materia di scommesse è ripetuta almeno una volta per stagione e in occasione di ogni nuovo tesseramento.

d) Obiettivi, incentivi e valorizzazione etica del merito

Gli obiettivi assegnati alle persone e alle funzioni sono definiti in termini realizzabili e misurabili, e non possono essere formulati in modo da indurre condotte contrarie alla legge, alle norme federali o ai principi del presente Codice.

Il riconoscimento di incrementi retributivi, di premi e di incarichi di maggiore responsabilità tiene conto, oltre che dei risultati, dei comportamenti tenuti nel raggiungerli. I risultati conseguiti in violazione delle regole non rilevano ai fini di tale riconoscimento.

e) Costituzione e gestione del rapporto con i tesserati

I contratti dei tesserati sono stipulati in conformità agli accordi collettivi e ai moduli federali e sono depositati presso la Lega nei termini previsti, ai fini della ratifica. È vietato pattuire compensi, benefici o condizioni che non risultino dai contratti depositati: le pattuizioni occulte costituiscono illecito federale e alimentano provviste fuori bilancio.

Le retribuzioni, i premi e i rimborsi sono corrisposti con strumenti tracciabili, su rapporti intestati al percettore, con il trattamento fiscale e contributivo che ne consegue. Gli accordi sullo sfruttamento dei diritti di immagine sono formalizzati per iscritto e commisurati alla prestazione.

La Società assume gli impegni economici verso i tesserati entro la capienza del budget e nel rispetto dei limiti federali sul costo del lavoro, consapevole che il pagamento degli emolumenti alle scadenze federali condiziona l'ammissione al campionato e il rilascio della licenza.

f) Regolarità del rapporto di lavoro e lavoratori stranieri

Il personale è assunto sulla base di contratti regolari; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare, neppure nelle attività accessorie all'evento sportivo o nei servizi affidati a terzi.

Prima dell'ingaggio e del tesseramento di calciatori e di componenti dello staff provenienti da Paesi terzi, la Società verifica la validità del titolo di soggiorno e il rispetto dei limiti federali, e ne monitora le scadenze per tutta la durata del rapporto. Quando ricorre al lavoro somministrato, la Società si accerta che l'agenzia impieghi lavoratori in regola e le richiede l'impegno al rispetto del Modello.

g) Tutela della personalità individuale e clima dell'ambiente sportivo

La Società tutela la libertà e la dignità della persona in ogni sua forma e ripudia le manifestazioni di violenza, di coercizione e di discriminazione.

Nel contesto sportivo l'attenzione si concentra sui luoghi e sui momenti in cui il rapporto è asimmetrico o la sorveglianza è ridotta: lo spogliatoio, la palestra, le trasferte, i ritiri, il rapporto fra tecnico e atleta. Sono vietati il linguaggio umiliante, le pratiche di iniziazione o di scherzo che ledano la dignità, l'isolamento del compagno e ogni condotta che, per la sua reiterazione, assuma carattere persecutorio.

Chiunque subisca o abbia notizia di comportamenti di questo genere può rivolgersi ai canali di segnalazione previsti dal Modello, con le tutele di riservatezza e il divieto di ritorsione che li assistono.

h) Salute e integrità psicofisica dei tesserati

La Società considera la salute dell'atleta un limite invalicabile delle scelte tecniche. I carichi di lavoro, i tempi di recupero e le decisioni sul rientro all'attività dopo un infortunio sono assunti secondo la valutazione del personale sanitario, alla quale la componente tecnica non oppone esigenze di risultato.

I dati relativi alla salute dei tesserati sono trattati dal personale sanitario e conservati separatamente dalla documentazione gestionale e tecnica; l'accesso è consentito ai soli soggetti autorizzati. La condizione clinica di un atleta non è oggetto di comunicazione esterna al di fuori dei casi consentiti e delle autorizzazioni ricevute.

i) Cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto di lavoro, di collaborazione o di tesseramento, i Destinatari restituiscono i beni ricevuti e le dotazioni assegnate, e la Società revoca senza indugio le credenziali e i profili di accesso ai sistemi e ai portali federali.

Gli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione del ruolo permangono dopo la cessazione del rapporto.

5. SETTORE GIOVANILE E TUTELA DEI MINORI

Il settore giovanile impegna la Società a un livello di attenzione superiore a quello richiesto in ogni altro ambito della sua attività. La ragione è duplice: i destinatari dell'attività sono persone di minore età, e il rapporto che si instaura con loro e con le famiglie è, per sua natura, fondato sull'affidamento.

Le regole di questo capitolo attuano la disciplina di protezione dei minori nell'attività sportiva e si coordinano con i presidi previsti dal Modello. Esse vincolano tutti coloro che entrano in contatto con i giovani tesserati: allenatori, istruttori, dirigenti accompagnatori, personale sanitario, collaboratori e volontari.

a) Primato dell'interesse del minore

Nell'attività del settore giovanile l'interesse del minore prevale su ogni altra considerazione, compreso il risultato sportivo e l'interesse economico della Società. Le scelte tecniche e organizzative che riguardano i giovani tesserati sono assunte tenendo conto della loro età, del percorso scolastico e delle esigenze di crescita personale.

La Società riconosce che l'attività con i minori comporta una responsabilità qualificata, e che il rapporto fiduciario con le famiglie è parte del servizio che essa rende alla comunità.

b) Politica di tutela dei minori e responsabile del safeguarding

La Società adotta la politica di tutela dei minori e nomina il responsabile delle politiche di safeguarding, in conformità al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 e alla regolamentazione federale.

La politica è portata a conoscenza dello staff, dei giovani tesserati e delle famiglie, ed è accompagnata da codici di condotta vincolanti per chiunque operi a contatto con i minori. La sua osservanza è oggetto di verifica periodica e i rilievi sono riferiti all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

c) Requisiti dello staff a contatto con i minori

Nessuno è impiegato in attività che comportino contatto diretto e regolare con minori senza la preventiva acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e senza la verifica delle qualifiche e delle abilitazioni federali richieste per il ruolo.

Le verifiche sono rinnovate periodicamente e a ogni nuovo incarico. La sopravvenienza di condizioni ostative comporta l'immediata sospensione dall'attività a contatto con i minori.

d) Regole di comportamento nelle attività, nelle trasferte e nei ritiri

Le attività con i minori si svolgono in condizioni osservabili: sono evitate le situazioni nelle quali un adulto si trovi da solo con un giovane tesserato in luoghi non visibili, salvo necessità sanitaria o di sicurezza, e in tal caso l'accaduto è documentato.

L'accesso agli spogliatoi da parte degli adulti è limitato a quanto necessario e avviene con la presenza di più operatori. Nelle trasferte e nei ritiri la Società definisce preventivamente la composizione dello staff accompagnatore, la sistemazione dei giovani e le regole di vigilanza notturna, e ne informa le famiglie.

È vietata la somministrazione ai minori di integratori o di sostanze al di fuori della prescrizione del medico responsabile sanitario e del consenso informato di chi esercita la responsabilità genitoriale.

e) Comunicazioni digitali e immagini dei minori

Le comunicazioni fra staff e giovani tesserati avvengono attraverso i canali definiti dalla Società e, per i minori, con il coinvolgimento delle famiglie. Sono vietati i contatti privati non tracciabili fra un adulto della Società e un minore tesserato su canali personali.

La pubblicazione di immagini e di video dei giovani del settore giovanile presuppone il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale ed esclude i contenuti pregiudizievoli per il minore o idonei a rivelarne l'ubicazione abituale; la rimozione è disposta su richiesta dell'interessato.

f) Rapporti con le famiglie, rimborsi e premi

I rapporti con le famiglie sono improntati a chiarezza sulle condizioni dell'attività, sugli oneri a loro carico e sui criteri delle scelte tecniche. Gli accordi sono formalizzati per iscritto.

I rimborsi spese e i premi riconosciuti ai giovani e alle famiglie restano entro i limiti e le forme previsti dalla disciplina federale, sono erogati con strumenti tracciabili a beneficiari identificati e sono registrati in contabilità. È vietata ogni erogazione, diretta o indiretta, che costituisca corrispettivo del tesseramento di un minore o che sia idonea a influenzare la scelta della famiglia.

g) Tesseramento internazionale dei minori

Il tesseramento internazionale e il primo tesseramento di calciatori minori di età sono ammessi nei soli casi previsti dalle disposizioni FIFA richiamate dalle norme federali, e la sussistenza dei presupposti dell'eccezione applicata è documentata.

È vietato riconoscere compensi ad agenti sportivi in relazione a trasferimenti o tesseramenti di minori. La Società non dà corso a operazioni che presentino indici di sfruttamento del minore o di elusione delle regole sulla protezione dei giovani calciatori.

h) Canali di ascolto e gestione delle segnalazioni

La Società assicura canali di ascolto e di segnalazione accessibili ai minori e alle loro famiglie, distinti e più semplici rispetto al canale interno riservato alle violazioni del Modello, e ne dà comunicazione all'inizio di ogni stagione.

Le segnalazioni sono valutate senza ritardo e comunque entro il termine fissato dalla procedura interna. Quando la segnalazione riguarda condotte a rischio verso un minore, la Società adotta misure cautelative immediate sullo staff coinvolto, adempie agli obblighi di denuncia verso l'autorità competente e informa gli organi federali nei casi previsti.

È vietata ogni ritorsione verso chi segnala in buona fede, verso il minore coinvolto e verso la sua famiglia. La riservatezza sull'identità delle persone coinvolte è mantenuta nei limiti consentiti dalla legge.

i) Formazione dello staff e dei giovani

Lo staff che opera con i minori riceve formazione periodica sulla politica di tutela, sui codici di condotta e sulla gestione delle segnalazioni.

Ai giovani tesserati sono rivolte iniziative educative sull'integrità sportiva, sui divieti in materia di scommesse e sul rispetto degli avversari e degli ufficiali di gara, anche in attuazione degli obblighi previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il programma di formazione del settore giovanile.

6. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI ECONOMICI

Le regole di questo capitolo riguardano la gestione economica e finanziaria della Società: la formazione dell'informazione contabile, i flussi finanziari, le operazioni sul capitale e quelle che incidono sugli equilibri richiesti dall'ordinamento sportivo per la partecipazione al campionato.

Il calcio professionistico presenta qui una peculiarità che il presente Codice assume come propria: i medesimi fatti di gestione rilevano insieme per la disciplina societaria e tributaria dello Stato e per i parametri federali di controllo, e una rappresentazione non veritiera produce conseguenze su entrambi i piani.

a) Tutela del patrimonio sociale e dei creditori

La Società fonda la propria condotta sulla salvaguardia dell'integrità del capitale e del patrimonio sociale e sulla tutela di chi con essa contratta. Le operazioni sul capitale, i conferimenti e gli apporti dei soci sono effettivi e documentati; è vietata ogni operazione che simuli un apporto o che sottragga ai creditori beni destinati a soddisfarli.

Chi partecipa alla formazione delle decisioni societarie assicura che esse siano assunte con la conoscenza dei fatti rilevanti e con il vaglio dell'organo di controllo nei casi previsti.

b) Veridicità e chiarezza dell'informazione economico-finanziaria

La veridicità, la correttezza e la chiarezza della contabilità, del bilancio e delle altre comunicazioni sociali costituiscono principio essenziale della condotta della Società. Non è consentito occultare informazioni né offrire una rappresentazione parziale o fuorviante dei dati economici, patrimoniali e finanziari.

Ogni operazione avente rilevanza economica è registrata sulla base di un supporto documentale che ne consenta la ricostruzione e l'individuazione di chi l'ha autorizzata, eseguita, registrata e verificata. Ciascuna registrazione riflette il contenuto della documentazione che la sostiene.

Chi concorre a produrre, elaborare o contabilizzare tali informazioni risponde della loro trasparenza, e non oppone all'esigenza di verità la convenienza del risultato che ne deriva.

c) Correttezza contabile e fiscale

Tutti gli atti della gestione sono rappresentati in contabilità in modo chiaro e completo, nel rispetto delle norme e delle procedure interne. Le operazioni sono improntate a legittimità sostanziale e formale, correttezza gestionale e verificabilità dei riscontri contabili.

È vietato costituire fondi occulti o depositi non registrati, emettere o utilizzare fatture per operazioni inesistenti, impiegare fondi della Società per fini illeciti o estranei alla sua attività, e compiere operazioni simulate, per interposta persona o prive di ragioni economiche apprezzabili.

I pagamenti sono commisurati alla prestazione e alle condizioni pattuite e non sono eseguiti in favore di soggetti diversi dalla controparte contrattuale.

d) Equilibrio economico e continuità dell'attività sportiva

La Società persegue l'equilibrio fra le risorse disponibili e gli impegni assunti, nella consapevolezza che nel calcio professionistico l'equilibrio economico non è soltanto un obiettivo gestionale: è condizione di partecipazione alla competizione, presidiata da parametri e da termini che l'ordinamento federale sanziona.

Le scelte di investimento e di ingaggio sono orientate alla continuità dell'attività nel tempo. È estranea ai principi della Società la pratica di assumere impegni la cui sostenibilità dipenda dal verificarsi di un risultato sportivo o dalla realizzazione di operazioni future incerte.

e) Operazioni con parti correlate e operazioni di mercato incrociate

Le operazioni con parti correlate, quelle infragruppo e le operazioni di mercato incrociate con altre società sportive sono identificate preventivamente e assoggettate a una valutazione documentata di congruità rispetto ai valori di riferimento, prima che ne siano tratte le conseguenze contabili.

La Società non ricorre a operazioni la cui funzione sia quella di produrre componenti positivi di reddito privi di sostanza economica, né a valutazioni degli attivi difformi dai criteri stabiliti dalla disciplina contabile applicabile e dalle raccomandazioni federali. Il perseguimento di un parametro federale non giustifica una rappresentazione contabile non corrispondente alla realtà dell'operazione.

f) Tracciabilità dei flussi finanziari e provenienza delle risorse

Gli incassi e i pagamenti transitano su rapporti intestati alla Società, con causale espressa e con riconciliazione periodica. Il ricorso al contante è contenuto nei limiti di legge e comunque tracciato.

La Società verifica l'affidabilità delle controparti finanziarie e commerciali e la legittima provenienza delle risorse impiegate nei rapporti che la riguardano, con attenzione agli apporti dei soci, alle sponsorizzazioni di importo non coerente con l'attività della controparte e alle operazioni con soggetti esteri.

g) Ricavi commerciali, diritti e utilizzo dell'immagine del Club

I contratti di sponsorizzazione, di licenza del marchio e di fornitura di servizi commerciali sono conclusi a condizioni di mercato e con controparti verificate: la Società non accetta corrispettivi sproporzionati rispetto alla prestazione, che possano dissimulare l'attribuzione di utilità o l'impiego di risorse di provenienza incerta.

Nello sfruttamento dei diritti audiovisivi e dei contenuti relativi alle gare la Società osserva il regime di commercializzazione stabilito dalla legge e dai regolamenti della Lega, e si astiene da iniziative che eccedano i diritti che le spettano.

L'immagine del Club, i suoi segni distintivi e la sua storia sono un patrimonio da tutelare: il loro utilizzo è consentito nei limiti dei titoli acquisiti e in coerenza con i valori del presente Codice.

7. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON ISTITUZIONI, AUTORITÀ E ORDINAMENTO SPORTIVO

La Società opera in un contesto nel quale convivono l'amministrazione pubblica, che concede l'uso dell'impianto ed eroga risorse, le autorità preposte alla sicurezza e al controllo, e l'ordinamento federale, al quale la Società appartiene e che ne governa l'ammissione alle competizioni.

Le regole che seguono valgono per tutti questi rapporti, con l'avvertenza che a essi si applicano anche i divieti in materia di corruzione, di omaggi e di liberalità enunciati nel capitolo 3.

a) Correttezza e collaborazione con le istituzioni pubbliche e con le autorità

La Società persegue integrità e trasparenza nei rapporti con le istituzioni pubbliche e con le autorità competenti, siano esse amministrative, di controllo o giudiziarie, e assicura la collaborazione richiesta, fornendo informazioni complete e tempestive.

La Società riconosce il valore della funzione giudiziaria e amministrativa e vieta ogni comportamento diretto a interferire con le indagini o con gli accertamenti in corso, ivi compresa l'induzione di chi è chiamato a rendere dichiarazioni a tacere o a dichiarare il falso.

b) Rapporti con l'ente proprietario dell'impianto e uso delle risorse pubbliche

L'attività della Società si svolge in larga parte in un impianto di proprietà pubblica: il rapporto con l'ente concedente è quindi parte ordinaria della gestione e va tenuto entro forme documentate, con atti scritti e con referenti individuati.

Gli obblighi assunti con la concessione o con la convenzione d'uso sono adempiuti con la stessa serietà richiesta agli obblighi contrattuali verso i privati. È vietato offrire o promettere utilità ai funzionari competenti al rilascio, al rinnovo o al controllo dei titoli che riguardano l'impianto e l'evento.

I contributi, i finanziamenti e le agevolazioni di fonte pubblica sono richiesti soltanto in presenza dei requisiti, sono impiegati per le finalità per le quali sono concessi e sono rendicontati in modo veritiero. La distrazione di risorse pubbliche dalla loro destinazione è estranea ai principi della Società e costituisce reato.

c) Rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti previdenziali

Nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria e con gli enti previdenziali la Società tiene un comportamento collaborativo e trasparente, sia negli adempimenti ordinari sia in occasione di verifiche e accertamenti.

Durante gli accessi ispettivi i Destinatari assicurano l'assistenza dovuta, non consegnano documentazione al di fuori delle regole interne e non tengono condotte dirette a occultare o ad alterare atti e registrazioni. Ogni sollecitazione indebita ricevuta è riferita agli organi della Società.

d) Rapporti con la Federazione, la Lega e gli organi di controllo federali

I rapporti con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la Lega Italiana Calcio Professionistico e con gli organi ai quali è affidata la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche si svolgono attraverso i canali ufficiali e i referenti designati, con registrazione delle comunicazioni.

La Società tiene verso tali organi la condotta che l'ordinamento sportivo esige: completezza e veridicità della documentazione, rispetto dei termini, collaborazione nelle fasi istruttorie. È vietato offrire utilità agli esponenti degli organi federali o esercitare su di essi pressioni di qualunque genere; ogni sollecitazione ricevuta è riferita senza indugio all'organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

e) Rapporti con le autorità preposte alla sicurezza dell'evento

L'organizzazione delle gare comporta un rapporto continuativo con le autorità di pubblica sicurezza e con gli organismi preposti alla vigilanza sugli impianti. La Società vi coopera lealmente, attua le prescrizioni ricevute e non svolge attività in presenza di titoli scaduti o di prescrizioni inadempiute.

Le esigenze organizzative o economiche non giustificano in alcun caso lo svolgimento di una gara in condizioni che espongano a rischio spettatori, atleti o addetti.

f) Rapporti con altre società sportive e con le associazioni di categoria

I rapporti con le altre società sportive sono improntati a correttezza e al rispetto della competizione. La Società non conclude accordi, di natura sportiva o economica, idonei ad alterare il regolare svolgimento delle competizioni o a eludere le regole federali sui trasferimenti e sui rapporti con i tesserati.

La partecipazione agli organismi associativi e alle iniziative comuni del settore avviene nel rispetto dei principi del presente Codice.

g) Organizzazioni politiche e sindacali, liberalità e iniziative sociali

La Società si astiene da ogni forma di sostegno, diretto o indiretto, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, ai loro rappresentanti e ai candidati, e dal finanziamento di iniziative aventi finalità di propaganda politica.

Sono ammesse le erogazioni e le liberalità in favore di enti e organizzazioni con finalità sociali, educative, culturali o sportive, purché conformi alla legge e ai principi del presente Codice, deliberate dagli organi competenti e documentate. L'iniziativa sociale, che per una società di territorio è parte della propria funzione, non può divenire il canale attraverso il quale si attribuiscono utilità a soggetti che esercitano poteri o funzioni rilevanti per il Club.

8. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI ALTRI INTERLOCUTORI

La Società intrattiene rapporti con soggetti che concorrono, a titolo diverso, alla sua attività: sponsor e licenziatari, fornitori e appaltatori, professionisti e agenti sportivi, operatori dell'informazione, sostenitori e comunità locale. Le regole che seguono valgono per tali rapporti e si aggiungono ai principi trasversali del capitolo 3, con i quali vanno lette congiuntamente.

a) Sponsor, licenziatari e partner commerciali

La Società seleziona sponsor, licenziatari e partner commerciali verificandone l'identità, la reale attività economica e la reputazione, e conclude con essi contratti a condizioni di mercato, con oggetto determinato e corrispettivi proporzionati alla prestazione.

La Società non accetta sostegni economici da soggetti la cui attività o la cui provenienza delle risorse sia incerta, né da soggetti la cui associazione all'immagine del Club sia incompatibile con i valori del presente Codice. Il rapporto commerciale non attribuisce al partner alcuna influenza sulle scelte tecniche e sportive della Società.

b) Fornitori e appaltatori

Nei rapporti con i fornitori la Società si ispira a trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. La selezione avviene secondo criteri predeterminati e la scelta è motivata quando si discosta dal confronto fra più offerte.

Chi opera per la Società nei rapporti con i fornitori osserva le procedure interne, rifiuta denaro o utilità da chiunque in relazione all'esercizio delle proprie funzioni e non subisce condizionamenti nelle decisioni che gli competono. Restano fermi i divieti in materia di omaggi e liberalità enunciati nel capitolo 3.

Ai fornitori e agli appaltatori che operano nell'impianto e nelle strutture della Società sono richiesti il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza e la regolarità dei rapporti con il proprio personale.

c) Consulenti, professionisti e agenti sportivi

Gli incarichi a consulenti, professionisti e agenti sportivi sono conferiti per iscritto, con indicazione dell'oggetto e del corrispettivo, a soggetti qualificati e verificati sotto il profilo dell'integrità e dell'assenza di conflitti di interesse.

Il compenso è commisurato alla prestazione e ne presuppone il riscontro; sono vietati i compensi legati all'esito che non trovino giustificazione nella natura dell'incarico. L'incaricato non può essere impiegato per condotte che alla Società sono vietate: ciò che il Codice proibisce non diviene lecito perché affidato a un terzo.

d) Operatori dell'informazione e attività di comunicazione

I rapporti con i giornalisti e con gli operatori dell'informazione sono improntati a correttezza e al rispetto del diritto di cronaca, e si svolgono secondo le regole federali e di Lega sull'accesso e sull'attività dei media.

È vietato erogare denaro, omaggi, ospitalità o altre utilità agli operatori dell'informazione al di fuori delle cortesie d'uso e della policy interna, e concedere accrediti o inviti come contropartita, esplicita o implicita, della linea editoriale.

e) Sostenitori e comunità di riferimento

La Società promuove la partecipazione dei propri sostenitori alla vita del Club in condizioni di sicurezza e di rispetto reciproco.

I rapporti con i gruppi organizzati si svolgono nelle forme previste dall'ordinamento sportivo e con il divieto di contribuzioni di qualunque genere. La Società promuove nei confronti del proprio pubblico i valori della lealtà sportiva e del rispetto degli avversari, degli ufficiali di gara e delle altre tifoserie, e coopera con le autorità nella prevenzione delle condotte violente e discriminatorie.

Verso la comunità locale la Società tiene un rapporto di apertura, consapevole della funzione sociale che l'attività sportiva svolge sul territorio.

f) Estensione del Codice ai terzi

La Società informa i terzi con cui entra in rapporto degli impegni e degli obblighi imposti dal presente Codice e ne esige il rispetto.

Nei contratti sono inserite clausole che vincolano la controparte all'osservanza del Codice e del Modello, che ne sanzionano l'inosservanza con la facoltà di risolvere il rapporto e che riconoscono alla Società, dove appropriato, la facoltà di verifica. La violazione accertata dei principi del Codice da parte di un terzo è valutata ai fini della prosecuzione del rapporto.

9. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

È politica della Società promuovere, a tutti i livelli dell'organizzazione, la consapevolezza dell'esistenza e dell'importanza dei controlli interni e la diffusione di una cultura orientata al loro esercizio concreto.

Con il proprio sistema di controllo interno la Società persegue l'efficacia delle operazioni, la salvaguardia dei beni e delle risorse, l'osservanza delle leggi, dei regolamenti federali e delle procedure interne, e l'affidabilità dei dati contabili e delle informazioni trasmesse agli organi di controllo e agli organi federali.

Il Personale e i tesserati, per quanto di rispettiva competenza, osservano le procedure che regolano i processi nei quali sono coinvolti. Ogni funzione è investita, nell'ambito delle proprie competenze, della responsabilità di contribuire al mantenimento e al miglioramento del sistema di controllo.

La separazione dei compiti non è ovunque completa: dove non è praticabile, essa è compensata dalla tracciabilità delle operazioni, dal riscontro dell'organo di controllo e dei professionisti incaricati e dalla vigilanza dell'Organismo di Vigilanza. Il ricorso a professionisti esterni per attività amministrative, contabili o legali non trasferisce a essi la responsabilità della Società, che conserva il dovere di indirizzo e di verifica.

10. ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

10.1. Diffusione e formazione

La Società assicura la più ampia diffusione del presente Codice all'interno e all'esterno dell'organizzazione. A tal fine consegna il Codice ai componenti degli organi sociali, al Personale e ai tesserati, ne cura la pubblicazione sui propri canali e fornisce il supporto necessario alla sua interpretazione.

Le iniziative di formazione sui principi del Codice sono promosse e monitorate dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con le funzioni competenti, con contenuti differenziati per ruolo e con un grado di approfondimento maggiore per chi opera nei processi a più elevata esposizione.

Ai terzi la Società comunica gli obblighi imposti dal Codice, ne esige il rispetto e acquisisce le dichiarazioni e le clausole contrattuali previste dal capitolo 8. Ai tesserati l'accettazione del Codice è richiesta quale condizione del tesseramento, secondo quanto previsto al paragrafo 2.4.

10.2. Efficace attuazione

Ai componenti degli organi sociali e a chi riveste posizioni di responsabilità è richiesto di rappresentare con il proprio comportamento un esempio, di conoscere e osservare le previsioni normative, regolamentari e federali applicabili, di indirizzare il Personale e i tesserati all'osservanza del Codice e di operare affinché i suoi principi siano presenti nell'attività quotidiana.

Tutti i Destinatari, per parte propria, si astengono dai comportamenti contrari al Codice, evitano di concorrere alla realizzazione di condotte che integrino le fattispecie richiamate dal Decreto o gli illeciti

previsti dall'ordinamento sportivo, prestano all'Organismo di Vigilanza la collaborazione richiesta e gli trasmettono le comunicazioni previste.

In caso di dubbio sull'interpretazione del Codice o sulla conformità di un comportamento, i Destinatari si rivolgono ai propri responsabili o all'Organismo di Vigilanza prima di agire.

10.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del quale il presente Codice è parte integrante, è affidata all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo compete, per quanto qui rileva: fornire gli strumenti utili alla corretta interpretazione e applicazione del Codice; monitorarne la necessità di aggiornamento e formulare proposte di adeguamento, con attenzione all'evoluzione annuale delle norme federali; promuovere e monitorare le attività di comunicazione e di formazione; esprimere osservazioni sulle questioni di natura etica che insorgano nelle decisioni della Società e sulle presunte violazioni di cui abbia notizia; segnalare agli organi competenti le violazioni accertate e verificare l'applicazione delle misure conseguenti.

La Società assicura all'Organismo i flussi informativi periodici e ad evento previsti dal Modello e disciplinati nello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, e ne garantisce l'autonomia di iniziativa e l'accesso alle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza esercita anche le funzioni dell'organismo di garanzia previsto dall'art. 7, comma 5, lettera d), dello Statuto federale, secondo quanto stabilito dalla Parte Generale e dallo Statuto dell'Organismo.

10.4. Violazioni del Codice e conseguenze

La violazione delle norme e dei principi del presente Codice costituisce fatto di particolare gravità, in quanto lede i valori sui quali si fondano l'integrità e la reputazione della Società.

Le violazioni sono sanzionate secondo il Sistema Disciplinare adottato dalla Società, al quale si rinvia integralmente e che gradua le misure per categoria di destinatario. Per i tesserati e per i terzi le conseguenze previste dal Sistema Disciplinare si aggiungono a quelle stabilite dall'ordinamento federale e dai rapporti contrattuali in essere.

10.5. Segnalazione delle violazioni

Chiunque venga a conoscenza di fatti o circostanze idonei a integrare violazioni del Modello o del presente Codice, ovvero illeciti rilevanti ai sensi del Decreto, ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso il canale interno istituito dalla Società ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, e con le modalità che ne assicurano la riservatezza, ivi compresa la forma anonima. I recapiti dedicati sono resi noti ai Destinatari e pubblicati sui canali della Società.

Restano fermi gli obblighi di denuncia previsti dall'ordinamento sportivo, in particolare l'obbligo di informare senza indugio la Procura federale degli atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di

una gara e delle violazioni del divieto di scommesse: tali obblighi gravano personalmente sui tesserati e non sono assolti dalla sola segnalazione interna.

10.6. Divieto di ritorsione

La Società vieta e sanziona ogni comportamento ritorsivo, discriminatorio o penalizzante nei confronti di chi, in buona fede, segnali una violazione del Codice o del Modello o denunci una condotta potenzialmente illecita.

La presentazione di una segnalazione non può in alcun caso costituire motivo di minaccia, molestia, discriminazione, esclusione dall'attività sportiva, demansionamento, sospensione o cessazione del rapporto. Le tutele previste dalla normativa in materia di segnalazioni si applicano anche quando la segnalazione risulti infondata, purché resa in buona fede; il Sistema Disciplinare prevede sanzioni per le segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave.

Le tutele operano anche in favore dei giovani tesserati e delle loro famiglie che si avvalgano dei canali di ascolto previsti dal capitolo 5.

10.7. Cultura del confronto e responsabilità

La Società promuove una cultura fondata sul dialogo e sulla responsabilità individuale, e incoraggia i Destinatari a esprimere dubbi e richieste di chiarimento prima che si configurino possibili violazioni.

In presenza di situazioni di incertezza, ciascun Destinatario adotta un comportamento prudente, ispirato ai principi del presente Codice, sospendendo l'azione e chiedendo il supporto delle funzioni competenti o dell'Organismo di Vigilanza. La segnalazione tempestiva delle criticità è riconosciuta come contributo alla prevenzione dei rischi e non come atto di slealtà verso l'organizzazione.

